

blica istruzione, e di decisioni del Consiglio di Stato (Sez. 1ª) e del Consiglio di Stato a sezioni riunite. In seguito a ciò sono state dal Ministero dell'interno emanate disposizioni precise e comuni alle altre Università, che disciplinano la facoltà di scelta dei malati e il loro trasferimento in clinica nonché i limiti della scelta medesima. Ma tali disposizioni, per ben due volte confermate dal Ministero dell'interno, finora non sono state attuate dal prefetto di Palermo; il quale ha giustificato la mancata attuazione con informazioni non rispondenti al vero, inviate al detto Ministero; proponendo provvedimenti che sono contrari alla cosa già giudicata. Domandiamo al ministro dell'interno i motivi per i quali il prefetto di Palermo non ha tradotto in atto le disposizioni ministeriali ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Broccardi, al ministro delle finanze, « per conoscere se non creda necessario emanare e rendere di pubblica ragione chiare e precise norme per l'applicazione delle penalità sulle trasgressioni al decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sulla tassa di bollo sul prezzo di vendita di oggetti e somministrazioni qualificate di lusso, onde sottrarre industriali, commercianti ed esercenti alla arbitraria applicazione che ne fanno gli agenti della finanza; e se non creda necessario modificare la compartecipazione degli agenti verificatori alle pene pecuniarie riscosse in ragione del terzo del loro importo onde togliere all'azione degli agenti il carattere vessatorio e non concedere loro enormi e facili guadagni; enormi perchè la penalità accertate raggiungono spesso somme ingentissime, facili perchè anche gli industriali e commercianti più scrupolosi e diligenti assai difficilmente possono sottrarsi a queste multe, se sottoposti a verifica, causa le complicate e mutevoli disposizioni sulle tasse di bollo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le norme relative all'applicazione del decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sono state non soltanto inserite nel *Bollettino Ufficiale* della Direzione generale del Bollo e delle concessioni governative, ma sono state anche riprodotte in opuscoli che si sono largamente diffusi per mezzo delle Camere di commercio fra il ceto industriale e commerciale.

Per questa parte, quindi, il Ministero ha fatto quanto ha potuto per rendere note le disposizioni.

Il Ministero si è anche preoccupato di fissare i limiti d'azione della polizia tributaria, e ha dato e continua a dare istruzioni agli agenti della finanza per moderare i loro accertamenti.

Il sistema delle quote contravvenzionali fu introdotto come una efficace forma di compenso per questo servizio di polizia fiscale, dato che l'applicazione della tassa di bollo sulle vendite sfugge alla possibilità di una seria azione di controllo.

Però, il Ministero, si è già posto il problema non solo di ridurre le multe pecuniarie, e le quote contravvenzionali, ma anche di modificare il sistema vigente, introducendo, per esempio, una legittimazione dei verbali di contravvenzione devoluta agli intendenti di finanza, legittimazione che costituirebbe un freno alle irregolarità e che servirebbe ad impedire che la prospettiva di un troppo lauto compenso possa diventare uno stimolo ad abusi o eccessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Broccardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BROCCARDI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze delle notizie che mi ha fornito, e potrei dirmi anche parzialmente soddisfatto.

Mi sono indotto a presentare questa interrogazione per le vive, acri proteste che da tutte le parti si levavano contro il modo col quale si procedeva all'accertamento delle multe per le infrazioni alla tassa di bollo.

Il decreto del 26 febbraio è stato elaborato nella forma più astrusa, più difficile, e più complessa che si potesse immaginare. Potrei dire che l'applicazione del decreto 26 febbraio 1920 è stata la prova di resistenza del contribuente italiano, prova però che sarebbe follia spingere oltre.

Io ho qui, e potrei leggerle, parecchie memorie di associazioni di esercenti commercianti, ecc.; mi limito a citare soltanto quello che è il grido dell'anima di una modesta associazione di esercenti e di commercianti. Essi dicono: « Non è già che noi non riconosciamo le esigenze del bilancio dello Stato; non è che si voglia sfuggire a tutti i tributi che i vari Ministeri succedutisi dalla guerra in qua hanno creduto di applicare per risanare il bilancio; ma protestiamo perchè l'applicazione dei tributi porta con sé una non indifferente perdita di tempo, uno studio continuo e accurato dei diversi manuali colle relative tabelle, e con la possi-